



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **TUMMOLO CLAUDIO** in data 23.02.2022;

letta la relazione depositata in data 28.2.2022 del Gestore dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine Avvocati di Bologna, Avv.ti Laura Dal Prà, Elena Ceserani e Pietro Mancini, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'Impresa Individuale Claudio Tummolo (P.I. 01621130762) e la Società Bar International S.n.c. dei fratelli Tummolo Claudio e Tummolo Alessandro e C. (P.I. 03153301209) della quale Claudio Tummolo è stato socio insieme al fratello Alessandro, sono state cancellate dal Registro delle Imprese rispettivamente in data 25.09.2019 e 18.10.2019, quindi da oltre due anni;

rilevato che il ricorrente è proprietario dell'immobile oggetto di Esecuzione Immobiliare recante n. 292/2020 RGE pendente innanzi il Tribunale di Bologna e di quota di reddito da lavoro dipendente, che mette a disposizione della procedura, nonché dell'autovettura Ford Wag immatricolata nel 2000 che, essendo utilizzata per esigenze lavorative, deve ritenersi impignorabile;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente e che il reddito ammonta a circa euro 1.651,34 lordi mensili;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

ritenuto che non sussistano ragioni per disporre la riunione con la procedura di liquidazione di Tummolo Alessandro in quanto, non sussistendo i presupposti di legge, le esigenze di coordinamento possono essere soddisfatte mediante la nomina del medesimo Liquidatore;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Tummolo Claudio**, nato a Venosa (PZ) il 21/01/1978 e residente in Crevalcore (BO) alla C.F.

;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'Avv. Laura Dal Prà, già Gestore della crisi, il quale potrà avvalersi, laddove lo ritenga opportuno, della facoltà di subentro di cui all'art. 14 novies, co. 2 L. 3/2012;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 1.100,00, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come

necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore risiede, del quale si autorizza l'utilizzo sino al Decreto di trasferimento dell'immobile;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 22 marzo 2022

Il Giudice delegato

Alessandra Mirabelli